REGOLAMENTO (CEE) N. 588/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

relativo alla determinazione dei prelievi specifici applicabili agli scambi di carni bovine per quanto concerne il Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 12, paragrafo 7,

considerando che, conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 272 dell'atto di adesione e durante la prima tappa, la Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, applica all'importazione dei prodotti provenienti dal Portogallo il regime vigente prima dell'adesione, tenuto conto del ravvicinamento dei prezzi effettuato durante la prima tappa; che è quindi necessario fissare tali prelievi;

considerando che occorre inoltre prevedere le disposizioni necessarie per l'applicazione di tale regime dei prelievi specifici agli scambi di carni bovine tra il Portogallo e gli altri stati membri della Comunità;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un prelievo di base specifico per l'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 provenienti dal Portogallo e destinati alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

2. Il prelievo di cui al paragrafo 1 viene stabilito in base alla differenza fra, da un lato, il prezzo d'orientamento a cui si applica il coefficiente 1,9 e, dall'altro, la media dei prezzi di mercato per le carcasse delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo e terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio (3) e classificate nella classe R3, maggiorata dell'incidenza dei dazi doganali.

Questa media viene fissata in base ai prezzi constatati nel corso del periodo che intercorre dal 21° giorno del mese precedente al 20° giorno del mese durante il quale viene stabilito il prelievo di base specifico.

3. Per diverse presentazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prelievo di base è pari al prelievo di base stabilito per le carcasse R3 dei bovini adulti di sesso maschile; a tale prelievo si applica il coefficiente fissato nell'allegato per ciascuno dei prodotti in causa.

Articolo 2

Se il divario fra i prezzi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è inferiore a 1 ECU, non sarà applicato alcun prelievo.

Articolo 3

Se la media dei prezzi calcolata conformemente a quanto disposto agli articoli precedenti differisce di meno di 1 per 100 kg di peso morto da quella precedentemente presa in considerazione per il calcolo del prelievo, quest'ultima può essere mantenuta.

Articolo 4

1. I prelievi specifici applicabili sono fissati, entro il 27° giorno di ogni mese, conformemente a quanto disposto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 805/68. Essi sono applicabili a decorrere dal primo lunedì del mese successivo. Tuttavia, per la prima fissazione, l'applicazione di questi prelievi è anticipata al 1° marzo 1986.

Gli importi dei prelievi specifici applicabili alle importazioni provenienti dal Portogallo figurano nell'allegato II del presente regolamento.

2. I prelievi applicabili sono modificati nel periodo che intercorre fra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base specifico o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 5

Per quanto concerne le importazioni in Spagna in provenienza dal Portogallo, i prelievi specifici previsti dal presente regolamento sono corretti dell'importo compensativo adesione.

Articolo 6

1. Il Portogallo comunica alla Commissione, entro e non oltre il giovedì di ogni settimana, la media dei prezzi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che riguarda il periodo di 7 giorni precedente il giorno della comunicazione.

2. Al tempo stesso, la Commissione comunica al Portogallo la media dei prezzi constatati nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, nonché quella constatata in Spagna per le medesime qualità di riferimento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO I

Coefficienti per il calcolo dei prelievi specifici applicabili negli scambi con il Portogallo

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Coefficiente per il calcolo dei prelievi specifici
01.02 A II	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura	0,53
02.01 A II a)	Carni della specie bovina, fresche o refrigerate :	
	1. in carcasse, mezzene e quarti detti compensati	1,00
	2. Quarti anteriori aderenti o separati	0,80
	3. Quarti posteriori aderenti o separati	1,20
	4. altri :	
	aa) Pezzi non disossati	1,50
	bb) Pezzi disossati	1,72
02.01 A II b)	Carni della specie bovina congelate :	
	1. in carcasse, mezzene e quarti detti compensati	0,90
	2. Quarti anteriori aderenti o separati	0,72
	3. Quarti posteriori aderenti o separati	1,12
	4. altri :	
	aa) Pezzi non disossati	1,35
	bb) Pezzi disossati	
	11. Quarti anteriori, interi o tagliati in cinque pezzi al massimo, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione : quarti detti « compensati » presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato in cinque pezzi al massimo e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	1,12
	22. Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti « crop », « chuck and blade » e « brisket » (a)	1,12
	33. altri	1,55
02.06 C I a)	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	1. non disossate	1,50
	2. disossate	1,72
16.02 B III b) 1 aa)	Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte	1,72

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

ALLEGATO II

Prelievi specifici applicabili all'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine provenienti dal Portogallo

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dei prelievi specifici
01.02 A II	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura	2,37
02.01 A II a)	Carni della specie bovina, fresche o refrigerate :	
	1. in carcasse, mezzene o quarti detti compensati	4,48
	2. Quarti anteriori aderenti o separati	3,58
	3. Quarti posteriori aderenti o separati	5,38
	4. altri :	
	aa) Pezzi non disossati	6,72
	bb) Pezzi disossati	7,71
02.01 A II b)	Carni della specie bovina congelate :	
	1. in carcasse, mezzene e quarti detti « compensati »	4,03
	2. Quarti anteriori aderenti o separati	3,23
	3. Quarti posteriori aderenti o separati	5,02
	4. altri :	
	aa) Pezzi non disossati	6,05
	bb) Pezzi disossati	
	11. Quarti anteriori, interi o tagliati in cinque pezzi al massimo, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione : quarti detti « compensati » presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato in cinque pezzi al massimo e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	5,02
	22. Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti « crop », « chuck and blade » e « brisket » (a)	5,02
	33. altri	6,94
02.06 C I a)	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	1. non disossate	6,72
	2. disossate	7,71
16.02 B III b) 1 aa)	Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte	7,71

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.